



**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLE TASSE DI CANCELLERIA**

Il Municipio di Brusino Arsizio, richiamati gli articoli 116, 192 LOC, 28 RALOC e 111 Regolamento comunale, emana la seguente ordinanza riguardante il prelievo delle tasse di cancelleria:

**Art. 1 - natura e ammontare delle tasse**

L'ammontare della tassa di cancelleria è commisurato alle spese e alle prestazioni dell'amministrazione comunale.

**Art. 2 - tasse**

- Certificato di buona condotta o godimento dei diritti civili	fr. 15.—
- Certificato di domicilio o residenza	fr. 15.—
- Certificato di esistenza o vita	fr. 15.—
- Certificato di stato di famiglia	fr. 15.—
- Autorizzazione di soggiorno o rinnovo	fr. 15.—
- Per l'autenticazione di una firma	fr. 15.--
in presenza di più di due firme da autenticare, per ogni ulteriore firma	fr. 10.—
- Per la legalizzazione o vidimazione di un atto	fr. 15.--
- Per la dichiarazione circa il pagamento delle imposte comunali	fr. 10.—
- Estratto o copia di un atto, risoluzioni, lettere, ecc., per pagina	fr. 10.—
- Per il "nulla osta" per l'acquisto di veleni di classe II	fr. 2.—
- Per il rilascio del catalogo elettorale	fr. 50.—
- Indagini o lavori particolari, ogni ora	fr. 50.—
ritenuto un minimo di	fr. 20.--
- Per ogni altro certificato, dichiarazione, atto o informazione scritta non prevista dalla presente ordinanza o da altre disposizioni in vigore, tenuto conto delle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale	da fr. 15.— a fr. 50.—
- Etichette indirizzo o liste nominative in ordine sistematico	da fr. 20.— a fr. 50.— (+ spese postali per la trasmissione diretta)

**Art. 3 - pagamento**

Di regola il pagamento delle tasse deve essere effettuato anticipatamente (consegna allo sportello). Le stesse possono essere riscosse con invio contro rimborso o con fattura separata allegata.



**Art. 4 - attestazione**

Il pagamento delle tasse è attestato tramite l'impressione, sull'atto rilasciato, del valore della tassa.

**Art. 5 - esenzione**

Sono esenti dal pagamento di tasse gli atti o le attestazioni richieste da Autorità per ragioni d'ufficio e il certificato di capacità elettorale emesso per trasferimento del domicilio o per l'eccezione di cui all'art. 23 LEV

**Art. 6 - devoluzione tasse**

L'intero ammontare delle tasse percepite è devoluto alla Cassa comunale.

**Art. 7 - entrata in vigore**

Entrata in vigore con effetto il 1. maggio 2006 e abroga quella del 17 maggio 1989

**Art. 8 - pubblicazione**

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 07 aprile 2006 al 21 aprile 2006  
periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco  
Gianfranco Poli

La Segretaria  
Sandra Fattorini